



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MONGIARDO	MASSIMO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MACALUSO	ENRICO	Giudice
<input type="checkbox"/>	SERANI	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 4997/10

UDIENZA DEL

10/06/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

975/22/11

PRONUNCIATA IL:

10/06/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

03/20/11

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 4997/10
depositato il 10/06/2010
- avverso la sentenza n° 83/23/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
proposto dall'ufficio: CONCESSIONARIO EQUITALIA GERIT S.P.A.
difeso da:
CAMPI AVV. ANDREA
VIA GERMANICO, 172 00100 ROMA

controparte:



difeso da:
MINELLI AVV. VALENTINA
VIA LIMA, 20 00198 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0972008000151024 IVA+IRPEF+IRAP 2003
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0972008000151024 ADDIZ.COMUNALE 2003
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0972008000151024 ADDIZ.REGIONALE 2003
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0972008000151024 IVA + IRAP 2004

Il Segretario

John...

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

OGGETTO DELLA DOMANDA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale ricorso depositato il 28.05.09 il sig. [REDACTED] impugnava avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il provvedimento con cui la Equitalia Gerit aveva effettuato una iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73, per l'importo di 8.184,00= pari al doppio del credito iscritto a ruolo e non pagato relativo all'IRAP ed all'IVA per gli anni 2003 e 2004.

Rilevava il ricorrente :

-che l'importo complessivo del credito è inferiore ad € 8.000,00 -importo minimo in base al quale l'Agente per la riscossione è legittimato a procedere all'iscrizione ipotecaria;

-che l'iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere preceduta dalla prescritta intimazione ad adempiere;

-che l'atto impugnato non contiene l'indicazione del responsabile del procedimento.

Chiedeva quindi annullarsi l'iscrizione ipotecaria.

Premesso che l'Agente per la riscossione non si era costituito in giudizio, la Sez. 23 della C.T.P. di Roma, con decisione 83/23/10 depositata il 24.02.2010, preso atto che *"l'espropriazione forzata non è stata iniziata entro un anno dalla notificazione delle cartelle"* n. 097 2007 0096824449 (notificata il 19.02.07) e n. 097 2008 0078850966 (notificata il 21.03.08), e rilevato che l'Agente per la riscossione non aveva preceduto l'iscrizione ipotecaria con la prescritta intimazione ad adempiere entro i cinque giorni

(come previsto dall'art. 50, comma 2 del D.Lgs. 602/73) accoglieva il ricorso ritenendo **illegittima** l'iscrizione ipotecaria.

Avverso tale decisione ha proposto **appello** l'Agente della riscossione per la provincia di Roma **Equitalia Gerit SpA** chiedendo la riforma della sentenza n. 83/23/10 **in quanto errata nella motivazione nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene di poter procedere all'accoglimento del ricorso Rgr 16887/79 in ragione dell'omessa notifica dell'intimazione ex art. 50 del dpr 602/73.**

Ricorda, infatti, che la "cd intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del dpr 602/73 non può e non deve ritenersi applicabile come condizione preventiva alla iscrizione di una misura cautelare quale è l'ipoteca, nella fattispecie in oggetto (v. risoluzione Ag. Entrate n. 128/E del 24.04.2002), in quanto nessuna procedura esecutiva è stata mai iniziata.

Qualora l'Agenzia per la riscossione avesse posto in essere un pignoramento, solo in quel caso avrebbe dovuto procedere alla preventiva intimazione di pagamento prevista dal richiamato art. 50 Dpr 602/73.

Conclude per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

Con propria memoria di costituzione il sig. D'Elia Stefano propone **appello incidentale** per i seguenti motivi>:

1) Infondatezza dell'Appello in quanto nella fattispecie sarebbe applicabile l'art. 50, comma 2 del DPR 602/73. Richiama, in proposito, alcune sentenze delle Commissioni di merito (CTR Roma Sez. 24 n° 222 del 1.12.2009) e di legittimità (Cass. S.U. n. 2053 del 31.01.2006);

2) Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per violazione degli artt. 76 e 77 DPR 602/73 che pone il limite per effettuare l'iscrizione ipotecaria ad € 8.000,00=.

Il contribuente richiama la decisione n° 4077 emessa dalla Cassazione a SS.UU. in data 22 febbraio 2010

3) Violazione della L. 241/90 e degli artt. 7 e 8 L. 212/2000 per omessa indicazione del responsabile del procedimento.

A parere della difesa del contribuente, l'atto impugnato non conterrebbe l'indicazione del responsabile del procedimento, in piena violazione dello Statuto del Contribuente. (v. Ordinanza della C. Costituzionale n 377 del 5.11.2007 che ritiene "l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa.....".

4) Illegittimità della compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.

Conclude per il rigetto dell'appello e per la parziale riforma della decisione di primo grado con declaratoria di nullità dell'iscrizione ipotecaria e la condanna della Gerit Equitalia a provvedere a propria cura e spese alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, e con condanna alle spese per entrambi i gradi del giudizio.

All'udienza del 10 giugno 2011, fissata per la trattazione, la causa viene trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione devoluta all'esame di questa Commissione verte sul dibattuto problema della legittimità della iscrizione ipotecaria effettuata dall'Agente per la riscossione in danno del contribuente, indipendentemente dall'avvio o meno della espropriazione forzata, e degli adempimenti ad essa collegati

Nella fattispecie che ci occupa i Giudici di prime cure, senza soffermarsi più di tanto sui motivi posti a fondamento del ricorso proposto dal D'Elia, lo hanno accolto dichiarando illegittima l'iscrizione ipotecaria, esclusivamente sotto il profilo della "violazione" dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973.

In buona sostanza, a loro giudizio, l'illegittimità risiederebbe esclusivamente nel non aver provveduto Equitalia, prima di effettuare l'iscrizione ipotecaria, "a notificare al ricorrente l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni".

Ove si limitasse l'esame del ricorso introduttivo a questo solo motivo, il gravame proposto da Equitalia Gerit in ordine alla "errata motivazione della sentenza n. 83/23/10" sarebbe assolutamente condivisibile.

Non vi è dubbio che i primi giudici siano incorsi in un equivoco, intendendo che l'iscrizione ipotecaria fosse stata eseguita in previsione dell'avvio di una procedura espropriativa (nel qual caso troverebbe applicazione il disposto del 2 comma dell'art. 50) e non già quale misura cautelare a garanzia del proprio credito, così come disciplinata dagli artt. 2808 e segg. del Cod. Civile (nel qual caso non è prevista alcuna preventiva notifica).

Se, per contro, si esamina il ricorso sotto gli altri profili sollevati dal contribuente in primo grado (ribaditi in questa sede con il proposto appello incidentale) e segnatamente sotto l'aspetto della *violazione del disposto degli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 602/73*, che regolamentano l'ammontare minimo del credito per giustificare l'iscrizione ipotecaria, non vi è dubbio che il ricorso introduttivo e, di conseguenza, l'appello incidentale, siano ampiamente fondati.

Infatti il credito azionato da Equitalia Gerit, che ammonta ad € 4.534,36=, è di gran lunga inferiore al tetto minimo stabilito dall'art. 76,

comma I° del richiamato D.P.R., nel testo come modificato dall'art. 16 del DPR n. 46/99 con la conseguenza, che deve ritenersi **illegittima** l'iscrizione ipotecaria operata.

A conforto di quanto sin qui esposto soccorre la pronuncia, a Sezioni Unite Civili della Suprema Corte n° 4077 del 22/02/2010, che *"ha ritenuto applicabile il limite di ottomila euro non solo all'avvio della espropriazione ma anche alla mera iscrizione ipotecaria la quale soggiace allo stesso limite essendo un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare"*.

Per tutti i motivi sin qui esposti ne consegue che l'appello di Equitalia Gerit deve essere rigettato e, in accoglimento parziale dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado con declaratoria di nullità dell'iscrizione ipotecaria. Fermo il resto.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente decidendo, *"Rigetta l'appello principale nei sensi di cui in motivazione e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dispone che Equitalia Gerit provveda a sua cura e spese alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria. Compensa per il resto le spese di lite."*

Così deciso il 10 giugno 2011

Il Presidente Relatore

